

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2266)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1975  
(V. Stampato n. 3986)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(MORO)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(COLOMBO)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(ANDREOTTI)**

**col Ministro delle Finanze  
(VISENTINI)**

**col Ministro del Commercio con l'Estero  
(DE MITA)**

**col Ministro dei Lavori Pubblici  
(BUCALOSSI)**

**e col Ministro della Sanità  
(GULLOTTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 ottobre 1975*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il  
rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia  
e le opere pubbliche**



**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche, con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 4 è sostituito con il seguente:*

È autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di lire 371.700.000.000 ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unitario non inferiore a lire 2 miliardi, anche per blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevano più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

Le regioni, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il 31 ottobre 1975 il programma di localizzazione degli interventi dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati.

In aggiunta alle somme di cui al primo comma è autorizzata l'assegnazione di lire 228.300.000.000 per la esecuzione di programmi corredati da progetti esecutivi per opere da realizzare su aree espropriate o in proprietà nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per le quali sia già stata rilasciata la licenza edilizia. Il Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 secondo programmi formulati dalle regioni

predispone il piano di assegnazione dei fondi di cui al presente comma. L'eventuale somma residua sarà distribuita entro il 30 novembre 1975 secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

L'importo complessivo di lire 600 miliardi di cui al primo e al terzo comma del presente articolo sarà versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

*L'articolo 5 è sostituito con il seguente:*

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975.

*L'articolo 6 è sostituito con il seguente:*

Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, numero 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della stessa

legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11, al comune interessato, all'Istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione territoriale dei contributi. Il termine previsto dal successivo articolo 13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.

I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.

La limitazione temporale riguardante la iscrizione presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166, non si applica alle società a prevalente partecipazione regionale e/o comunale.

*Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:*

Art. 6-bis. — L'alinea e il primo capoverso del primo comma dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono sostituiti dai seguenti:

« Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: "Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonchè per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati" ».

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6-ter. — È autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto per l'adeguamento della quota a carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.

La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo articolo 8; in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179.

È autorizzato, altresì, il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle Forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Le annualità relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

*Dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:*

Art. 7-bis. — Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio, da parte di società agricole od edilizie in possesso dei re-

quisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a 25 milioni.

Art. 7-ter. — Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, a concedere mutui in favore di cooperative edilizie che realizzano abitazioni su aree con diritto di superficie.

*All'articolo 9, al primo comma, dopo le parole: delle aree, sono aggiunte le seguenti: e delle somme residue di detto fondo;*

*al terzo comma le parole: possono indicare, sono sostituite dalla seguente: indicano.*

*Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:*

Art. 9-bis. — Per la concessione dei mutui a valere sul fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni, si prescinde dai limiti di cui all'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni.

*L'articolo 10 è sostituito con il seguente:*

Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni comunque fruente di concorso o contributo dello Stato concessi in locazione da IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi è stabilito in lire 6 milioni da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire 8 milioni per le abitazioni costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale o dalle imprese di costruzione.

*Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:*

Art. 10-bis. — Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8

e all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, sono prorogate fino al 31 dicembre 1978.

Art. 10-ter. — I mutui di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179, all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni e al presente decreto sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi semprechè sia stata stipulata la convenzione di cui al sopra richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di esproprio.

Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente mutuante. La garanzia di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è elevata fino all'importo del 100 per cento.

Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto condizionato di mutuo entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la stipulazione oltre che del provvedimento di concessione dei contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10-quater. — I mutui edilizi dell'istituto di credito fondiario della Regione Trentino-Alto Adige sono concessi anche quando le aree assegnate dai comuni, ai sensi della legislazione provinciale, non siano ancora di proprietà degli assegnatari, purchè sia stato emanato il decreto di occupazione di urgenza, siano state iniziate le procedure di esproprio, e il mutuo sia assistito, fino all'iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario, dalla garanzia della rispettiva provincia.

*L'articolo 11 è sostituito con il seguente:*

Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e le sezioni autonome per il



finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle loro attività effettueranno le operazioni di provvista sul mercato dei titoli a reddito fisso mediante l'emissione di obbligazioni con la preventiva approvazione dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le emissioni obbligazionarie previste al comma precedente non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2410 del codice civile, nonchè alle disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 428.

Fino alla data del 31 gennaio 1976 gli istituti di credito fondiario ed edilizio e le sezioni per il finanziamento di opere pubbliche potranno emettere anche cartelle fondiarie nonchè obbligazioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238. Il limite di emissione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, è elevato a 50 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonchè delle riserve.

*All'articolo 12, dopo le parole: operazioni di credito, sono soppresse le seguenti: fondiario ed.*

*L'articolo 14 è sostituito con il seguente:*

Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi destinata alla concessione di contributi in capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera con particolare riferimento ai programmi di intervento disposti in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvati con decreti interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968, 23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972 ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di va-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto riguardanti ospedali compresi nei programmi anzidetti.

Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità il fabbisogno relativo al completamento delle opere comprese negli elenchi allegati ai programmi di cui al primo comma, nonché al completamento di ospedali in corso di costruzione o di ristrutturazione. I Ministri dei lavori pubblici e della sanità, in proporzione alle necessità risultanti dalle comunicazioni delle regioni e, in carenza delle stesse, alle necessità risultanti dagli elenchi anzidetti, dai contratti già stipulati e dalle perizie di variante o suppletive già adottate, determinano il piano di riparto del fondo, che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La eventuale destinazione dei fondi di cui al presente articolo per il completamento di opere non comprese nei programmi di cui al precedente primo comma preclude ulteriori interventi finanziari speciali dello Stato per il completamento delle opere comprese nei programmi stessi.

La percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, relativa agli arredamenti e alle attrezzature tecnico-sanitarie è aumentata al 30 per cento dell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera.

*All'articolo 15, primo comma, le parole: ai sensi, sono sostituite con le parole: per le finalità, e sono aggiunte, in fine, le parole: con priorità per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie, asili-nido, scuole materne;*

*il secondo e quarto comma sono soppressi.*

*All'articolo 16 il primo comma è sostituito con il seguente:*

Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 281, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi destinata al finanziamento di lavori di completamento di opere di competenza delle regioni;

*il secondo e il quarto comma sono soppressi.*

*Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:*

Art. 16-bis. — Per il completamento e la esecuzione da parte dei comuni e delle province di opere pubbliche di loro pertinenza, con priorità per quelle igienico-sanitarie, per gli asili-nido e le scuole materne e il relativo verde pubblico attrezzato, per le quali esistono progetti esecutivi, i mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti entro il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di 1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, anche se non assistiti da contributi statali o regionali in annualità.

I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in annualità sono concessi con le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente approvata dal competente organo regionale.

Art. 16-ter. — I termini di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, sono prorogati al 31 dicembre 1976.

*All'articolo 17, primo comma, sono aggiunte in fine le parole: entro il 29 febbraio 1976.*

*All'articolo 18, secondo comma, dopo le parole: non superiore a lire 15 miliardi, sono aggiunte le seguenti: comprensivi delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo;*

*al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.*

*Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:*

Art. 18-bis. — Fermo restando il disposto dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è altresì sospesa la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto, ancorchè assentiti amministrativamente.

*L'articolo 19 è soppresso.*

*All'articolo 20, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

*All'articolo 21, primo comma, sono aggiunte in fine le parole:* in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti;

*dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:*

Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.

Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.

*Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:*

Art. 21-bis. — Alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli 4, 6, 14, 15 e 16 del presente decreto-legge da determinarsi secondo i parametri indicati all'articolo 78 del testo unico approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica. Tali quote verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province per le finalità previste dal presente decreto.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro il 31 gennaio 1976, un decreto avente valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni nonché delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e relative modifiche ed integrazioni con le norme stabilite dall'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, come modificato con l'articolo 1 della presente legge di conversione per assicurare alle emissioni di obbligazioni da parte degli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, le stesse caratteristiche e modalità delle altre emissioni obbligazionarie degli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e per adeguare il regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività degli istituti e sezioni medesime.



**DECRETO-LEGGE**

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 agosto 1975.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del commercio con l'estero, dei lavori pubblici e della sanità;

DECRETA:

## TITOLO I

## ESPORTAZIONI

## ART. 1.

*(Limiti di garanzia alle esportazioni).*

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato dall'articolo 32 della legge 26 aprile 1975, n. 132, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1975, è elevato, per lo stesso anno finanziario, a lire 2.500 miliardi. Per lo stesso anno è inoltre autorizzato l'ulteriore limite fino ad un importo di lire 1.000 miliardi destinati alla copertura assicurativa delle operazioni parzialmente assicurate in precedenza.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi del sopraindicato articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, per l'anno 1976 è fissato in lire 2.500 miliardi.

Le quote non impegnate in ciascuno degli anni 1975 e 1976 possono essere utilizzate nell'anno successivo.



TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I  
ESPORTAZIONI

ART. 1.

*(Limiti di garanzia alle esportazioni).*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ART. 2.

(*Contributi per operazioni di finanziamento alle esportazioni*).

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di lire 300 miliardi, mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977.

L'intervento del Mediocredito centrale, previsto dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, relativamente alle operazioni finanziarie effettuate dagli Istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, può essere attuato, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il Credito ed il risparmio, nella fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione dei prodotti.

ART. 3.

(*Contributi per operazioni di credito finanziario*).

Per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) agli istituti ed alle aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1979 e di lire 5 miliardi per l'anno 1980.

Le modalità e le condizioni per l'erogazione, da parte del Mediocredito centrale, dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica.

TITOLO II

EDILIZIA

ART. 4.

(*Edilizia sovvenzionata*).

È autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli Istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di lire 600 miliardi ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1, di ammontare unitario non inferiore a lire 2 miliardi, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni, anche per blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

## ART. 2.

(*Contributi per operazioni di finanziamento alle esportazioni*).

*Identico.*

## ART. 3.

(*Contributi per operazioni di credito finanziario*).

*Identico.*

## TITOLO II

## EDILIZIA

## ART. 4.

(*Edilizia sovvenzionata*).

È autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli Istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di lire 371.700.000.000 ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unitario non inferiore a lire 2 miliardi, anche per blocchi, specie per le aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone, secondo programmi formulati dalle regioni entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, in mancanza di tali programmi, sentiti i Presidenti delle giunte regionali, il piano di assegnazione dei fondi di cui al precedente comma.

Nella formulazione del piano di assegnazione verrà data precedenza ai programmi provvisti di progetti esecutivi. Ai fini del riequilibrio dei programmi predisposti dalle regioni, si terrà conto, in sede di riparto di nuovi stanziamenti che saranno disposti con successivi provvedimenti legislativi, delle assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

L'importo di lire 600 miliardi di cui al primo comma sarà versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

#### ART. 5.

*(Modalità e termini per gli interventi di edilizia sovvenzionata).*

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166, tenendo conto che i termini previsti nei citati articoli si intendono riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che quello di cui all'articolo 3, ultimo comma, resta stabilito al 31 dicembre 1975.

#### ART. 6.

*(Edilizia convenzionata).*

Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, per non meno del 50 per cento dei fondi da ripartire, in base al volume delle domande regolarmente presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ed applicando, per la restante quota, i parametri previsti dal secondo comma dell'articolo 9 della stessa legge.

In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, il nuovo limite di impegno di cui al primo comma, destinato ad interventi ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, può riguardare, fino al 40 per cento del limite stesso, programmi da realizzarsi fuori dei piani di zona

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Le regioni, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il 31 ottobre 1975 il programma di localizzazione degli interventi dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale, agli Istituti autonomi case popolari ed ai comuni interessati.

In aggiunta alle somme di cui al primo comma è autorizzata l'assegnazione di lire 228.300.000.000 per la esecuzione di programmi corredati di progetti esecutivi per opere da realizzare su aree espropriate o in proprietà nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per le quali sia stata rilasciata la licenza edilizia. Il Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 secondo programmi formulati dalle regioni predispone il piano di assegnazione dei fondi di cui al presente comma. L'eventuale somma residua sarà distribuita entro il 30 novembre 1975 secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

L'importo complessivo di lire 600 miliardi di cui al primo e al terzo comma del presente articolo sarà versato sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

## ART. 5.

(*Modalità e termini per gli interventi di edilizia sovvenzionata*).

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975.

## ART. 6.

(*Edilizia convenzionata*).

*Identico.*

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre 1975 provvede alla ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11, al comune interessato, all'Istituto di credito ed al Comitato per l'edilizia residenziale decorre dalla data di comunicazione alla regione

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, qualora si tratti di interventi di più immediata realizzazione.

## ART. 7.

*(Cooperative edilizie).*

Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1975, di cui lire 3 miliardi riservati a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle Forze armate.

Le annualità relative ai contributi di cui al precedente comma, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

della ripartizione territoriale dei contributi. Il termine previsto dal successivo articolo 13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.

I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.

La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975, n. 166, non si applica alle società a prevalente partecipazione regionale e/o comunale.

ART. 6-bis.

L'alinea e il primo capoverso del primo comma dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono sostituiti dai seguenti:

« Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: " Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente Istituto autonomo case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati " ».

ART. 6-ter.

È autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto per l'adeguamento della quota a carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

ART. 7.

(*Cooperative edilizie*).

Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.

(V. *ultimo comma*).

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo articolo 8; in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179.

ART. 8.

*(Costo delle operazioni di mutuo).*

A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, richiamato dall'ottavo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, il costo effettivo delle operazioni di mutuo, ai fini della concessione del contributo sugli interessi, è stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

ART. 9.

*(Fondo per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree).*

In deroga a quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'utilizzazione della somma di lire 150 miliardi destinata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ad incre-



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

È autorizzato, altresì, il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle Forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Le annualità relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 7-bis

Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio, da parte di società agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a 25 milioni.

ART. 7-ter.

Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, a concedere mutui in favore di cooperative edilizie che realizzano abitazioni su aree con diritto di superficie.

ART. 8.

*(Costo delle operazioni di mutuo).*

*Identico.*

ART. 9.

*(Fondo per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree)*

In deroga a quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'utilizzazione della somma di lire 150 miliardi destinata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ad incremen-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

mentare il fondo di lire 300 miliardi per mutui ai comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree, istituito ai sensi del citato articolo 45, le regioni trasmettono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale, le domande dei comuni interessati nei limiti del 75 per cento dei fondi a ciascuna di essa attribuiti con delibera del Comitato per l'edilizia residenziale in data 18 aprile 1972.

La Cassa depositi e prestiti segnala al Comitato per l'edilizia residenziale ed alle regioni i comuni che non abbiano proceduto all'utilizzazione dei mutui per l'acquisizione delle aree entro il termine perentorio di un anno dalla data della delibera di concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti; conseguentemente, i mutui si intendono revocati a tutti gli effetti. Per i mutui già concessi, i predetti termini decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, le regioni possono indicare alla Cassa depositi e prestiti altri comuni per l'utilizzazione delle disponibilità.

Trascorso detto termine le disponibilità stesse vengono ripartite dal Comitato per l'edilizia residenziale, almeno una volta l'anno, tra le altre regioni.

#### ART. 10.

*(Requisiti per l'assegnazione in proprietà o in locazione degli alloggi).*

Il reddito annuo complessivo, di cui all'articolo 2, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è stabilito in lire 6 milioni, da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

tare il fondo di lire 300 miliardi per mutui ai comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree e delle somme residue di detto fondo, istituito ai sensi del citato articolo 45, le regioni trasmettono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale, le domande dei comuni interessati nei limiti del 75 per cento dei fondi a ciascuna di essa attribuiti con delibera del Comitato per l'edilizia residenziale in data 18 aprile 1972.

*Identico.*

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, le regioni indicano alla Cassa depositi e prestiti altri comuni per l'utilizzazione delle disponibilità.

*Identico.*

**ART. 9-bis.**

Per la concessione dei mutui a valere sul fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni, si prescinde dai limiti di cui all'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni.

**ART. 10.**

*(Requisiti per l'assegnazione in proprietà o in locazione degli alloggi)*

Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni comunque fruente di concorso o contributo dello Stato concessi in locazione da Istituti autonomi case popolari e cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi è stabilito in lire 6 milioni da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il reddito di cui al precedente comma è stabilito in lire 8 milioni per le abitazioni costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale o dalle imprese di costruzione.

**ART. 10-bis.**

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8 e all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, sono prorogate fino al 31 dicembre 1978.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

### TITOLO III

#### CREDITO FONDIARIO EDILIZIO

##### ART. 11.

*(Emissione di obbligazioni).*

Gli istituti di credito fondiario e le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle loro attività, dalla entrata in vigore del presente decreto effettuano le operazioni di provvista sul mercato dei titoli a reddito fisso mediante l'emissione di obbli-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

## ART. 10-ter.

I mutui di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179, all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni e al presente decreto sono concessi dagli enti mutuanti anche quando le aree concesse dai comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei comuni stessi sempreché sia stata stipulata la convenzione di cui al sopra richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di esproprio.

Nel caso previsto dal precedente comma la garanzia di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente mutuante. La garanzia di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è elevata fino all'importo del 100 per cento.

Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto condizionato di mutuo entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la stipulazione oltre che del provvedimento di concessione dei contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici.

## ART. 10-quater.

I mutui edilizi dell'istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige sono concessi anche quando le aree assegnate dai comuni, ai sensi della legislazione provinciale, non siano ancora di proprietà degli assegnatari, purché sia stato emanato il decreto di occupazione di urgenza, siano state iniziate le procedure di esproprio, e il mutuo sia assistito, fino alla iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario, dalla garanzia della rispettiva provincia.

## TITOLO III

## CREDITO FONDIARIO EDILIZIO

## ART. 11.

(Emissione di obbligazioni).

Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle loro attività effettueranno le operazioni di provvista sul mercato dei titoli a reddito fisso me-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

gazioni con la preventiva approvazione dell'organo di vigilanza, di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12.

*(Istituti esercenti il credito fondiario).*

L'articolo unico della legge 28 luglio 1961, n. 850, è così modificato:

« Gli istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale per operazioni di credito fondiario ed edilizio da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ».

TITOLO IV

OPERE MARITTIME

ART. 13.

*(Rifinanziamento della legge 6 agosto 1974, n. 366).*

È autorizzata, in aggiunta allo stanziamento di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, la spesa di lire 50 miliardi.

I programmi esecutivi degli interventi da finanziare con gli stanziamenti previsti dal presente articolo sono disposti dal Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro della marina mercantile.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo di lire 50 miliardi, ancor prima dell'iscrizione in bilancio della somma stessa.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

diante l'emissione di obbligazioni con la preventiva approvazione dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le emissioni obbligazionarie previste al comma precedente non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2410 del codice civile, nonché alle disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 428.

Fino alla data del 31 gennaio 1976 gli istituti di credito fondiario ed edilizio e le sezioni per il finanziamento di opere pubbliche potranno emettere anche cartelle fondiarie nonché obbligazioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238. Il limite di emissione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, è elevato a 50 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonché delle riserve.

**ART. 12.**

*(Istituti esercenti il credito fondiario).*

L'articolo unico della legge 28 luglio 1961, n. 850, è così modificato:

« Gli istituti esercenti il credito fondiario sono facoltizzati a derogare alla propria competenza territoriale per operazioni di credito edilizio da effettuarsi nel territorio di competenza della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ».

**TITOLO IV****OPERE MARITTIME****ART. 13.**

*(Rifinanziamento delle legge 6 agosto 1974, n. 366)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

## TITOLO V

### EDILIZIA OSPEDALIERA

#### ART. 14.

*(Fondo speciale).*

È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale, con gestione autonoma, destinato alla concessione di contributi in capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera comprese nei programmi di intervento disposti in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvati con decreti interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968, 23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972 nonché per oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali riguardanti opere comprese nei programmi anzidetti.

La dotazione del fondo, costituita mediante conferimenti del Ministero del tesoro, è di lire 600 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Le regioni, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità il fabbisogno relativo al completamento delle opere comprese negli elenchi allegati ai programmi di cui al primo comma. I Ministri dei lavori pubblici e della sanità, in proporzione delle necessità risultanti dagli elenchi anzidetti e dai contratti già stipulati, determinano il piano di riparto del fondo, che è approvato dal CIPE previo parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La Cassa depositi e prestiti, a valere sul fondo speciale, provvede, su richiesta della regione interessata, basata sullo stato di avanzamento dei lavori, alla liquidazione dei contributi assegnati.

## TITOLO VI

### OPERE DI COMPETENZA REGIONALE

#### ART. 15.

*(Contributi speciali).*

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per la concessione alle regioni di contributi speciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

## TITOLO V

## EDILIZIA OSPEDALIERA

## ART. 14.

(Fondo speciale).

Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi destinata alla concessione di contributi in capitale per lavori di completamento di opere di edilizia ospedaliera con particolare riferimento ai programmi di intervento disposti in applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvati con decreti interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 19 ottobre 1968, 23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972 ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto riguardanti ospedali compresi nei programmi anzidetti.

Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità il fabbisogno relativo al completamento delle opere comprese negli elenchi allegati ai programmi di cui al primo comma, nonché al completamento di ospedali in corso di costruzione o di ristrutturazione. I Ministri dei lavori pubblici e della sanità, in proporzione alle necessità risultanti dalle comunicazioni delle regioni e, in carenza delle stesse, alle necessità risultanti dagli elenchi anzidetti, dai contratti già stipulati e dalle perizie di variante o suppletive già adottate, determinano il piano di riparto del fondo, che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La eventuale destinazione dei fondi di cui al presente articolo per il completamento di opere non comprese nei programmi di cui al precedente primo comma preclude ulteriori interventi finanziari speciali dello Stato per il completamento delle opere comprese nei programmi stessi.

La percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, relativa agli arredamenti e alle attrezzature tecnico-sanitarie è aumentata al 30 per cento dell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera.

## TITOLO VI

## OPERE DI COMPETENZA REGIONALE

## ART. 15.

(Contributi speciali)

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per la concessione alle regioni di contributi speciali per le finalità dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con priorità per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie, asili-nido, scuole materne.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La somma sarà iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1976.

La determinazione delle somme da assegnare alle singole regioni sarà effettuata dal CIPE previo parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti che intendono realizzare.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede alla erogazione a favore delle regioni interessate delle somme stabilite dal piano di riparto sulla base delle indicazioni sull'andamento dei lavori fornite dalle regioni interessate.

#### ART. 16.

*(Finanziamento delle opere di competenza regionale).*

È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale, con gestione autonoma, destinato al finanziamento di lavori di completamento di opere di competenza delle regioni.

La dotazione del fondo, costituito mediante conferimento del Ministero del tesoro, è di lire 100 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono alla individuazione delle opere da finanziare e ne danno comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale, sulla base delle indicazioni ricevute, formula il piano di riparto del fondo che è approvato dal CIPE previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La Cassa depositi e prestiti provvede alla erogazione in favore delle regioni delle somme assegnate nel piano di riparto, sulla base delle indicazioni fornite in relazione all'andamento dei lavori dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**Soppresso.**

*Identico.*

**Soppresso.**

**ART. 16.**

*(Finanziamento delle opere di competenza regionale)*

Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi destinata al finanziamento di lavori di completamento di opere di competenza delle regioni.

**Soppresso.**

*Identico.*

**Soppresso.**

**ART. 16-bis.**

Per il completamento e la esecuzione da parte dei comuni e delle province di opere pubbliche di loro pertinenza, con priorità per quelle igienico-sanitarie, per gli asili-nido e le scuole materne e il relativo verde attrezzato, per le quali esistono progetti esecutivi, i mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti entro il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di 1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, anche se non assistiti da contributi statali o regionali in annualità.

I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in annualità sono concessi con le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente approvata dal competente organo regionale.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ART. 17.

*(Completamento di opere già di competenza statale).*

La competenza a definire i procedimenti amministrativi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è trasferita alle regioni a statuto ordinario.

I tempi e le modalità del procedimento di trasferimento saranno concordati tra le regioni interessate e gli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici.

Per provvedere agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed oneri fiscali in pendenza della esecuzione di dette opere pubbliche, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro determina ed accredita, sulla base di fabbisogni predisposti dalle regioni interessate, la quota spettante a ciascuna di esse per far fronte agli oneri di cui sopra.

TITOLO VII

FINANZIAMENTO DI OPERE A CARICO DELLO STATO

ART. 18.

*(Interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici).*

È autorizzata la spesa di lire 115 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto.

Con i fondi di cui al precedente comma può provvedersi altresì al finanziamento di opere idrauliche di competenza statale, di edilizia demaniale, di difesa degli abitati dall'azione erosiva del mare ai sensi della legge 14 luglio 1907, n. 542 e, per un ammontare non superiore a lire 15 miliardi, di opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Con i fondi anzidetti può provvedersi, inoltre, alla concessione da parte del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro della marina mercantile, di contributi, in misura non superiore all'80 per cento, a favore degli enti concessionari delle opere di costruzione dei bacini

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**ART. 16-ter.**

I termini di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, sono prorogati al 31 dicembre 1976.

**ART. 17.**

*(Completamento di opere già di competenza statale).*

La competenza a definire i procedimenti amministrativi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è trasferita alle regioni a statuto ordinario entro il 29 febbraio 1976.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

**TITOLO VII****FINANZIAMENTO DI OPERE A CARICO DELLO STATO****ART. 18.**

*(Interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici).*

*Identico.*

Con i fondi di cui al precedente comma può provvedersi altresì al finanziamento di opere idrauliche di competenza statale, di edilizia demaniale, di difesa degli abitati dall'azione erosiva del mare ai sensi della legge 14 luglio 1907, n. 542 e, per un ammontare non superiore a lire 15 miliardi, comprensivi delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, di opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di carenaggio, di cui alle leggi 10 luglio 1969, n. 470, 27 dicembre 1973, n. 927 e 28 gennaio 1974, n. 58, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione di clausole contrattuali di revisione dei prezzi.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, provvede con propri decreti alla ripartizione dei fondi tra le categorie di opere e di oneri di cui ai precedenti commi.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo autorizzato con il primo comma del presente articolo, ancor prima dell'iscrizione in bilancio dell'importo stesso.

## TITOLO VIII

## SNELLIMENTO DEI CONTROLLI

## ART. 19.

(*Controllo della Corte dei conti*).

Gli atti della Cassa depositi e prestiti relativi alla erogazione di somme a valere sui fondi speciali di cui ai precedenti articoli 14 e 16 sono assoggettati al controllo successivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI PER LA COPERTURA FINANZIARIA

## ART. 20.

(*Costituzione fondo*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.022 miliardi, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato « Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti urgenti per l'economia (esportazioni, edilizia, opere pubbliche) ».

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, provvede con propri decreti alla ripartizione dei fondi tra le categorie di opere e di oneri di cui ai precedenti commi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

*Identico.*

## ART. 18-bis.

Fermo restando il disposto dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è altresì sospesa la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori, di cui non sia stato effettuato l'appalto, ancorché assentiti amministrativamente.

## TITOLO VIII

## SNELLIMENTO DEI CONTROLLI

## ART. 19.

*(Controllo della Corte dei conti).*

**Soppresso.**

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI PER LA COPERTURA FINANZIARIA

## ART. 20.

*(Costituzione fondo).*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro.

Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette per gli anni 1975 e 1976, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.

ART. 21.

(*Copertura finanziaria*).

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede con le disponibilità del « Conto speciale » di cui al precedente articolo che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio statale e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

*Identico.*

## ART. 21.

*(Copertura finanziaria).*

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede con le disponibilità del « Conto speciale » di cui al precedente articolo che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio statale e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti.

Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.

Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelievi bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.

*Identico.*

## ART. 21-bis.

Alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli 4, 6, 14, 15 e 16 del presente decreto-legge da determinarsi secondo i parametri indicati all'articolo 78 del testo unico approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica. Tali quote verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province per le finalità previste dal presente decreto.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

## ART. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1975.

LEONE

MORO — COLOMBO EMILIO — ANDREOTTI —  
VISENTINI — DE MITA — BUCALOSSI —  
GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.

---

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ART. 22.

*Identico.*